

Milano, 26 Ottobre 2020

Alle ASD
Ai Comitati e Delegati regionali
Al Dipartimento Tecnico Nazionale

E, p.c.
Al Consiglio Federale

Prot. 486/2020

OGGETTO: Comunicato nuovo DPCM 24 ottobre 2020

Vista l'entrata in vigore del nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID 19, le cui norme varranno fino al 24 novembre p.v, che recita:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

Si precisa che:

- * Il Twirling non è considerato sport di squadra ai sensi del DPCM del 17/05/2020;
- * Il Twirling non è considerato sport di contatto ai sensi del DPCM del 13/10/2020;
- * Il Twirling, vista la specifica indicata dal Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri che si riporta di seguito, non è considerato come attività sportiva dilettantistica di base:

– **12. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?**

Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.

– **14. Cosa si intende per tecnico sportivo abilitato?**

Tutti i tecnici sportivi che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell'ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

Rientrano tra i tecnici sportivi abilitati tutti i Tecnici federali di 1°/2° e 3° livello (Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo).

* Giova altresì ricordare quanto segue così come indicato dal Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– **1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?**

L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L'attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.

– **10. Cosa si intende per attività sportiva organizzata?**

Per "attività sportiva organizzata" si intende quell'attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un medico sociale ma soprattutto l'osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e l'Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).

– **11. Chi pratica l'attività sportiva organizzata?**

Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali sussiste l'obbligo della certificazione di idoneità sportiva.

Pertanto

- * Tutta l'attività sportiva, dal promozionale all'agonismo, può continuare senza alcuna variazione nelle modalità nel rispetto delle norme stabilite dal protocollo sanitario federale vigente.
- * Le competizioni previste in calendario potranno svolgersi solo a porte chiuse.

Qualsiasi variazione dovesse intervenire nei prossimi giorni verrà comunicata tempestivamente.

Cordiali Saluti.

Il Presidente FITw
Stefania Lenzini

